



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore: DROSERÀ LORENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 15294 - Data adozione: 23/10/2017

Oggetto: D.Lgs. n. 214/05 - Servizio fitosanitario regionale - Approvazione delle aree delimitate e delle relative misure ufficiali per l'eradicazione del focolaio di Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune di Pistoia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/10/2017

Numero interno di proposta: 2017AD017893

IL DIRIGENTE

Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

Vista la Decisione della Commissione del 1° marzo 2012, n.138 riguardante le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) che abroga la Decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2008, n.840

Vista la Decisione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);

Visto il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2012 "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.";

Vista la nota prot. 2017/0471940-P del 4/10/2017, con cui questo SFR comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale il ritrovamento di un focolaio di *Anoplophora chinensis* in Comune di Pistoia;

Vista la notifica alla Commissione UE – DG Sanco, direzioni E2 ed F4, effettuata mediante il portale 'Europhit' in data 6/10/2017, avente per oggetto 'Notifica ritrovamento focolaio di *Anoplophora chinensis* in Italia-Toscana';

Vista la DGR n. 1102 del 9/10/2017 'Approvazione del piano di intervento per l'eradicazione del focolaio di Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) in Comune di Pistoia.';

Considerato che l'art.7 del citato D.M 12 ottobre 2012 dispone che: '*Se i risultati delle ispezioni di cui all'art. 6 confermano la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, i SFR competenti per territorio definiscono senza indugio una zona delimitata, composta da una zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all'allegato II, sezione 1.*';

Considerato che nell'allegato II, sezione 1, par. 4, il citato D.M 12 ottobre 2012 dispone che: '*Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 6, comma 1, e al monitoraggio di cui all'allegato II, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato*

per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona.';

Considerato che l'art.7 del citato D.M 12 ottobre 2012 dispone che: 'Entro venticinque giorni dalla notifica di cui all'art. 6, comma 5, i SFR inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate o che si intendono adottare conformemente all'art. 8.';

Ritenuto necessario definire quindi la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Anoplophora chinensis* in località 'Nespolo, in Comune di Pistoia e le misure ufficiali da adottare in tali zone per il contenimento e l'eradicazione di tale organismo nocivo;

Considerato che al paragrafo 1 della Sezione 1 dell'allegato II al citato D.M. 12 ottobre 2012 si prevede che: *'Nei casi in cui il SFR conclude che è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata.';*

Preso atto che nel piano di intervento approvato con DGR n. 1102 del 9/10/2017 si afferma che sussistono le condizioni per limitare ad un km il raggio della zona cuscinetto, in applicazione della possibilità prevista al punto precedente;

Visto l'art. 54 comma 5 e comma 23 del D. Lgs n. 214/2005 che stabilisce le sanzioni amministrative per coloro che non rispettano le prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

DECRETA

1. di approvare la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Anoplophora chinensis*, Comune di Pistoia, indicate nella cartografia riportata nell'allegato 'A' al presente atto;
2. di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore per una durata di quattro anni dalla data del presente atto, decorso tale termine, in base agli esiti delle indagini ufficiali la delimitazione potrà essere revocata o modificata;
3. di stabilire che, nel caso la delimitazione individuata interessi parzialmente la superficie di una particella catastale in cui è presente un singolo lotto omogeneo di piante specificate, le prescrizioni contenute nel presente decreto devono essere applicate a tutta la superficie della particella stessa;

4. di stabilire le misure ufficiali riportate nell'allegato 'B' al presente atto;
5. di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al D.M. 12/10/2012 ed al D.Lgs. n. 214/2005;
6. avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorita' Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Delimitazione zona infestata e cuscinetto*
0d9cb6469199792ef6eb9ac938a4c4a4280d935ad00acba3a98311a23ae62522
- B* *Misure da attuare per l'eradicazione*
82c1c53c88526673656ecac8d55bd539aec7cc606035dd4f639f3b9cddf0863

CERTIFICAZIONE